



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE

dr.ssa Anna Baroncini in data 12.5.2021 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6167/2020 R.G. cont

TRA

, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in , presso lo studio legale dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPONENTE

E

elettivamente domiciliata in presso lo studio dell' avv. Sergio Cupellini che la rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPOSTO

E

da sé medesimo rappresentato, domiciliato in

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data 19.2.2020 in persona del legale rappresentante "pro tempore", adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10615/2019, previa la sospensione della sua provvisoria esecutorietà, emesso in data 28.12.2019 e notificato il 10.1.2020, a mezzo del quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento in favore di:

della somma di euro 4.644,70 a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e TFR, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, chiedendo al contempo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso l'ingiungente.

Proponeva altresì opposizione avverso i due atti di precetto alla stessa notificati unitamente al decreto ingiuntivo: in forza del primo è stato eseguito il pignoramento mobiliare presso terzi per le somme ingiunte dall'opposta, mentre in forza del secondo, venivano distratte le spese legali della fase monitoria in favore del difensore della stessa, avv.

L'opponente eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza di idonea prova scritta, assumendo che in fase monitoria la lavoratrice ha omesso di allegare e provare di avere lavorato esclusivamente presso l'appalto che aveva affidato al suo datore di lavoro, e che il rapporto con quest'ultima è definitivamente cessato; l'infondatezza delle pretese economiche della lavoratrice, asserendo che la stessa come dipendente della non avrebbe lavorato esclusivamente per ; contestava il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e per permessi ROL non goduti; contestava la corrispondenza dei predetti importi con il trattamento economico spettante nella Provincia di Roma al personale cui si applica il CCNL imprese di pulizia/multiservizi.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite, da distrarsi.

Espletata attività istruttoria con l'audizione dei testi , oltre alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 come da ultima prorogata, previo deposito di note di trattazione scritta, il Giudice decideva come da dispositivo.

L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.



La responsabilità solidale del committente prevista ai sensi dell'art. 29 secondo comma D.Lgs. N. 276/2003 riguarda solo ed esclusivamente i trattamenti retributivi inerenti le prestazioni rese nel contesto dell'appalto. Per tale ragione, il dipendente che agisce nei confronti del committente per il pagamento di quei trattamenti retributivi deve provare di avere svolto la sua attività lavorativa esclusivamente nel contesto di quel determinato appalto. Orbene, parte opponente ritiene che la lavoratrice non abbia lavorato esclusivamente presso l'appalto , ma anche presso altri appalti. Invero, l'opposta ha offerto idonea prova dell'adibizione in via permanente e continuativa all'appalto in questione inducendo la teste che, quale responsabile del servizio di pulizie, si occupava di gestire la turnazione di tutto il personale. La stessa ha di fatto confermato che la lavoratrice "non è mai stata adibita ad altri servizi" e che pertanto la sua prestazione lavorativa si è svolta in via esclusiva presso la .

Tale circostanza non risulta smentita dalla deposizione del teste indotto da parte opponente, sig. dipendente della medesima.

Il fatto che la risulti avere avuto accesso agli uffici della società per un numero limitato di ore nei mesi di gennaio e marzo 2019 nulla prova in difetto di specifiche allegazioni in ordine alle ragioni della mancata presenza, che ben potrebbe essere stata determinata da motivi di salute, ferie ed altre esigenze personali.

Per quanto riguarda l'eccezione di inoperatività del meccanismo di solidarietà con riferimento all'indennità per ferie e permessi non goduti sull'assunto della natura risarcitoria degli stessi, ad avviso di questo giudicante tale indennità ha carattere retributivo, perché l'eventuale concorrente profilo risarcitorio non esclude la riconducibilità nella nozione di retribuzione, costituendo comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro (cfr Cass. 11262/2010).

Non si ritiene infatti di aderire al diverso orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d. lgs. N. 276/2003 deve essere interpretata in maniera rigorosa nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, sicché non vi rientrerebbero le ferie non godute (Cass. N. 10354/2016).

Tale orientamento appare di difficile comprensione nella misura in cui esclude dai trattamenti retributivi le ferie non godute e al contempo vi ricomprende i ROL.



Altresì infondata risulta l'eccezione di assenza della prova scritta del credito azionato, avendo la difesa dell'opposta depositato nel procedimento monitorio il contratto di lavoro, il suo ultimo cedolino paga, la comunicazione di cessazione dell'appalto inviata dal datore di lavoro della ricorrente alle Organizzazioni Sindacali e il conteggio analitico del credito.

Non risulta comprensibile, nella sua assoluta genericità l'eccezione di infondatezza delle pretese economiche di cui al ricorso monitorio in ragione della mancata corrispondenza degli importi pretese al trattamento economico spettante nella Provincia di Roma cui si applica il CCNL Impresa di Pulizia Multiservizi.

In realtà, le somme richieste alla committenza sono quelle risultanti dai conteggi sindacali elaborati sulla base dei dati risultanti dall'ultima busta paga emessa dall'appaltatore ed allegata al fascicolo monitorio, in difetto di contestazione specifica di eventuali errori di calcolo o di metodo.

Poiché le opposizioni ai precetti sono fondate esclusivamente sulla nullità del decreto ingiuntivo o comunque sull'infondatezza delle pretese con lo stesso azionate, valgono in merito le considerazioni già svolte.

L'opposizione deve pertanto essere rigettata, perché infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Roma, 12 maggio 2021

Il Giudice
Dott. Anna Baroncini

